



CHIARIMENTI
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI
AUTOBUS
IN REGIME DI FULL SERVICE
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 32.958.300,00 €

	24 mesi		Oneri sicurezza	6 mesi	BASE D'ASTA
	full	extra full		proroga Tecnica	
LOTTO 1	€ 10.362.000,00	€ 1.560.000,00	€ 6.550,00	€ 2.980.500,00	€ 14.909.050,00
LOTTO 2	€ 8.768.000,00	€ 1.325.000,00	€ 5.500,00	€ 2.523.250,00	€ 12.621.750,00
LOTTO 3	€ 3.770.000,00	€ 570.000,00	€ 2.500,00	€ 1.085.000,00	€ 5.427.500,00
	€ 22.900.000,00	€ 3.455.000,00	€ 14.550,00	€ 6.588.750,00	€ 32.958.300,00

CHIARIMENTO N.1

RISPOSTA AL QUESITO PERVENUTO A MEZZO PEC IL GIORNO 25/08/2022 ALLE ORE 11:48

l) L'operatore Economico richiedente formula la seguente richiesta:

QUESITO N. 1:

“Premesso di quanto previsto:

- Dall'art. 83 c.5. del D.Lgs. 50/2016, “*Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto (calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso)*”;
 - Dal comunicato del Presidente ANAC del 13.04.2021 (cfr. allegato), in merito all'impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sui requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento;
 - Dall'Allegato XVII parte II del Codice dell'Appalto “... *Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a fornire o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima*”;
- ed in considerazione di quanto riportato negli atti di gara e, precisamente alle condizioni di partecipazione alla gara, ed in merito:
- alla quantità totale nel triennio di riferimento di fatturato globale (***maggiore del doppio del valore stimato dell'appalto***):

- Al particolare triennio (2019-2020-2021) individuato quale periodo di riferimento per il calcolo sia del fatturato totale globale che del fatturato totale specifico, caratterizzato dall'impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha coinvolto significativamente e soprattutto anche il Trasporto Pubblico Locale

CHIEDE

al fine di consentire ed agevolare la massima partecipazione alla procedura di cui all'oggetto, onde garantire una corretta ed idonea concorrenzialità, cortesemente, di adeguare sia gli importi richiesti in merito al fatturato globale che specifico, che il periodo di calcolo degli stessi (almeno l'ultimo quinquennio 2017-2021)".

RISPOSTA/CHIARIMENTO N.1:

Nel definire i requisiti di partecipazione alla gara in oggetto, fissati ai punti d) ed e) del paragrafo 3 del Disciplinare di gara, si è tenuto conto della necessità di fissare requisiti ritenuti essenziali tali da garantire la partecipazione di operatori economici, in possesso di adeguate capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per la gestione di servizi che incidono direttamente sulla regolarità e qualità del TPL.

Nel fissare i predetti requisiti, tra l'altro, sono state rispettate tutte le prescrizioni normative in materia, in particolare in nessun caso è stato richiesto un fatturato minimo superiore al doppio del valore stimato dell'appalto (valore stimato dell'appalto, inclusa proroga, è pari ad € 32.943.750-doppio del valore stimato dell'appalto è pari ad € 65.887.500,00, oltre oneri).

Nello specifico, si precisa che, per quanto attiene ai requisiti di capacità economica finanziaria richiesti al punto d) del Disciplinare, il fatturato globale medio annuo (calcolato come media del fatturato del triennio 2019-2020-2021) deve essere non inferiore al valore del singolo lotto di partecipazione, che in nessun caso potrebbe superare l'importo del doppio del valore stimato dell'appalto;

tra l'altro, all'ultimo comma del paragrafo 3, è precisato che nel caso di partecipazione a più lotti è richiesto un fatturato minimo globale pari al 0,8 % del valore totale dei lotti di partecipazione, (per cui neppure in caso di partecipazione a tutti i tre lotti, il fatturato richiesto supera il semplice valore totale dell'appalto);

Nel fissare i requisiti di partecipazione di capacità economica finanziaria si è tenuto conto anche del suggerimento dell'ANAC, di cui al Comunicato del Presidente del 13/04/2022, che raccomanda alle Stazioni Appaltanti di fissare il valore del fatturato minimo annuo, inferiore a quello massimo consentito dalla norma.

Per quanto attiene ai requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti al punto e) del Disciplinare, si chiarisce che è richiesto un fatturato specifico- per servizi di manutenzione Full Service e/o Global Service di autobus- medio annuo(anch'esso calcolato come media del fatturato del triennio 2019-2020-2021) non inferiore al 50% del valore del singolo lotto di partecipazione; per cui anche per detto requisito , a prescindere dal numero dei lotti di partecipazione, non viene superato il doppio del valore stimato dell'appalto (ossia €65.887.500,00, oltre oneri).

Infine per quanto attiene al triennio di riferimento, sebbene siano inclusi gli anni in cui la pandemia da Covid-19 abbia più impattato sul fatturato delle aziende, si ritiene che tale elemento sia superabile, tramite il ricorso all'istituto dell'Avvalimento, contemplato al punto 4 del Disciplinare.

Per quanto precede, la richiesta dell'operatore economico si ritiene non meritevole di accoglimento.

CHIARIMENTO N.2-3

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI A MEZZO PEC I GIORNI 30/08/2022 ALLE ORE 9:25
E 31/08/2022 ALLE ORE 9:25

2) L'operatore Economico richiedente formula la seguente richiesta:



QUESITO N. 2:

Con la presente, la scrivente in riscontro alla Vs. nota di cui ha l'oggetto e ad ulteriore sostegno di quanto già sostenuto nella precedente richiesta di chiarimenti significa quanto segue:

Quanto da Voi asserito in merito alla nostra Cortese richiesta di adeguare i requisiti relativi agli importi di fatturato, *“Nel fissare i predetti requisiti, tra l'altro, sono state rispettate tutte le prescrizioni normative in materia in particolare in nessun caso è stato richiesto un fatturato minimo superiore al doppio del valore stimato dell'appalto”* è affetta da palese irragionevolezza e manifesta ingiustizia, non interpretando sicuramente il principio cardine ispiratore del Legislatore, quello del favor partecipazionis nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, in quanto l'unico esempio **“straordinario ed estremo”** preso in considerazione (partecipazione contestuale a tutte e 3 Lotti, ipotizzando quale requisito di partecipazione l'80% della somma degli stessi) non soddisfa sicuramente il richiamo ordinario previsto dal Legislatore per disciplinare la questione.

Nel merito e a palese sostegno di quanto dalla scrivente asserito nella prima richiesta di chiarimenti ed oggi ribadito, si riporta nuovamente quanto previsto dalla Legislatore:

- all'articolo 83 comma 5 del decreto legislativo 50/2016, *“il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4 lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso. Per gli appalti divisi in lotto, il presente comma si applica per ogni singolo Lotto...”*

Infatti dalla lettura testuale dell'articolo 83, si desume palesemente che, nel caso di partecipazione ordinaria ad uno dei tre lotti previsti, i requisiti del fatturato globale previsto, supera in tutti i casi il doppio del valore stimato dell'appalto, ovviamente rapportato al lotto/gara/cig a cui si partecipa e non certo può essere rapportato al valore totale dell'appalto che comprende tutte e tre i lotti, per i quali non si partecipa.

Pertanto non trova sostegno nemmeno la Vs. ulteriore riflessione in merito *“Nel fissare i requisiti di partecipazione di capacità economica finanziaria si è tenuto conto anche del suggerimento dell'Anac, di cui al comunicato del Presidente del 13/4/2022, che raccomanda alle Stazioni Appaltanti di fissare il valore del fatturato minimo annuo, inferiore a quello massimo consentito dalla norma”* in quanto si ribadisce che la quantità totale per singolo Lotto, nel triennio di riferimento, di fatturato globale è sempre maggiore del doppio del valore stimato dell'appalto lotto cui si partecipa.

La previsione di bando quindi Viola la normativa indicata.

Inoltre non trova assoluta condivisione nemmeno quanto da voi asserito, in merito alla cortese alla nostra Cortese richiesta di adeguare il periodo di calcolo dei requisiti richiesti, *“Infine per quanto attiene al triennio di riferimento sebbene siano inclusi gli anni in cui la pandemia da Covid-19 abbia più impattato sul fatturato delle aziende, si ritiene che tale elemento sia superabile, tramite il ricorso all'istituto dell'avvolgimento contemplato al punto 4 del disciplinare”* in quanto tale Vs orientamento riveste caratteri impositivo di ricorso a tale Istituto che invece costituisce la libera facoltà da parte del concorrente di ridurre l'istituto dell'avvalimento.

Nel merito giova evidenziare che sia il Legislatore, nell'allegato XVII parte 2 del codice degli appalti *“... se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa fornitura a servizio offerto effettuati più di tre anni prima”* che il presidente dell'Anac con proprio comunicato del 13/4/2021, in merito all'impatto dell'emergenza sanitaria da covid-19 sui requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento hanno ritenuto invitare le stazioni appaltanti in questo momento di particolari difficoltà ad agevolare la massima partecipazione alle procedure attraverso l'adeguamento sia degli importi dei fatturati richiesti che al calcolo del periodo degli stessi e non certo a far imporre ai partecipanti, strumenti straordinari già pacifici ed esistenti, quale ad esempio l'istituto dell'avvalimento, per la risoluzione della problematica.



Infine si invita nuovamente di adeguare sia gli importi richiesti in merito al fatturato globale che specifico che il periodo di calcolo degli stessi (almeno l'ultimo quinquennio 2017/2021).

3) L'operatore Economico richiedente formula la seguente richiesta:

QUESITO N. 3:

Con la presente, la scrivente ad ulteriore riscontro della Vs nota di cui ha all'oggetto e ad integrazione di quanto già precedentemente sostenute nelle diverse note del 25 agosto 2022 e del 29 agosto 2022, significa quanto segue:

quanto da Voi ha asserito, in merito ai "requisiti di capacità tecnico professionale richiesti al punto e) del disciplinare di gara, si chiarisce che è richiesto un fatturato specifico per servizi di manutenzione full service e/o Global service di autobus, medio annuo (anch'esso calcolato come media del fatturato del triennio 2019 2020 2021) non inferiore al 50% del valore del singolo Lotto di partecipazione: per cui anche per detto requisito, a prescindere dal numero di Lotti di partecipazione, non viene superato il doppio del valore stimato dell'appalto (ossia euro 65.887.500,00 oltre oneri)" e affetto da palese irragionevolezza, sproporzionalità e pertanto manifesta ingiustizia non interpretando sicuramente il principio cardine ispiratore del legislatore, quello del favor partecipacionis nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, in quanto il requisito prima richiamato, inerente la capacità tecnico professionale, non può in nessun modo essere commisurato al doppio del valore stimato dell'appalto, giacché tale ipotesi viene prese in esame per monitorare e stimare il requisito relativo alla capacità economica finanziaria e non certo il requisito di capacità tecnico professionale.

Pertanto il requisito preso in evidenza non soddisfatta sicuramente i dettami previsti da legislatore per disciplinare la precisa questione.

Nel merito e a palese sostegno di quanto la scrivente asserisce si riporta in evidenza quanto previsto sia dal Legislatore che dalla corrente giurisprudenza amministrativa: "la Stazione Appaltante, attraverso il requisito di capacità tecnica e professionale, mira ad accettare non già la solidità economica dell'affidataria ma la sua idoneità tecnica ed organizzativa ai fini dell'esecuzione dell'appalto che può essere desunta solo dallo svolgimento di servizi analoghi per un tempo più lungo di quello cui è riferito il fatturato globale relativo alla capacità economica e finanziaria. Ne consegue che l'esperienza è da qualificarsi senza dubbio come manifestazione di capacità tecnico professionale e d'altronde la sua specificità è quella di attestare attraverso precedenti esperienze che l'operatore economico sia in condizioni di seguire le prestazioni professionali richieste per l'esecuzione del contratto. Tar Campania Napoli sezione I 19/11/2018 numero 6689;

"Quando il bando prevede la missione esclusivamente delle imprese che hanno prodotto negli anni precedenti un determinato fatturato specifico e quindi non globale, ma specificamente attinenti a rapporti identici o analoghi a quello da instaurare in esito al procedimento, la stazione appaltante non chiede un requisito di natura finanziaria (per la quale si provvede, ad esempio, con il richiamo al fatturato globale) ma un requisito di natura tecnica (consistente nel possesso di precedenti esperienze che consentono di fare affidamento sulla capacità dell'imprenditore di svolgere la prestazione richiesta" Consiglio di Stato sez V- 23/02/2015, numero 864), evidentemente finalizzato a garantire che la selezione venga svolta tra concorrente che diano prova di adeguata affidabilità nell'espletamento di un determinato servizio, per aver avuto precedenti esperienze del settore di attività oggetto di gara o in settori analoghi "Consiglio di stato sez. V 6 aprile 2017 numero 1608;

"Il requisito del fatturato specifico in servizi analoghi può essere inteso quale requisito di capacità tecnica, per avere già utilmente impiegato, nelle pregresse esperienze lavorative, la propria organizzazione aziendale e le competenze tecniche a disposizione" (Consiglio di stato sezione V numero 6066/2012); All'articolo 83 comma 6 del decreto legislativo 50/2016 "per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c relativi alla determinazione delle capacità tecniche e professionali, le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli



Fatturato specifico medio annuo: 2.400.000,00 > **2.385.710,00**; soddisfatto

In caso di partecipazione a più lotti, vale quanto indicato nel Disciplinare di Gara, con la specifica di cui sopra.

F.to Il R.U.P.
Ing. Carmine Alvino

AIR CAMPANIA S.R.L. con Socio Unico

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di A.I.R. S.p.A.
Via Fasano Z.I. loc. Pianodardine - 83100 Avellino
C. F. e P. I.: 02977850649
Capitale Sociale i. v.: € 3.220.000,00
Num. REA. CCIAA: AV-196712

Tel. AV: 0825/2041
Tel. BN: 0824/778263
Tel. CE: 0823/1558095
e-mail: air@aircampania.it
P.E.C.: air@pec.aircampania.it

